Civile Ord. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO
Data pubblicazione: 30/01/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 23314-2016 proposto da:

HERA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

- controricorrente -

contro

COMUNE LONGIANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 606/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 606/11/201, depositata l'8 marzo 2016, la CTR dell'Emilia – Romagna rigettò l'appello proposto da Hera S.p.A., gestore del servizio di rimozione dei rifiuti nel Comune di Longiano, nei confronti del Comune medesimo e della società unipersonale I.C.A. S.r.l, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del suddetto Comune, avverso la sentenza della CTP di Forlì, che aveva rigettato il ricorso proposto da Hera S.p.A. avverso avviso di accertamento per TOSAP relativa all'anno 2005, ritenuta dall'ente dovuta per occupazione di suolo pubblico a mezzo dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui resiste con controricorso I.C.A. S.r.l., mentre l'intimato Comune di Longiano non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », lamentando l'erroneità in diritto della pronuncia impugnata, che ha ritenuto la società soggetto passivo d'imposta, disattendendone la tesi dell'inapplicabilità della TOSAP sulle aree occupate dai cassonetti per la raccolta della spazzatura, in ragione del fatto che la loro sottrazione all'uso collettivo non discende dalla collocazione in loco dei cassonetti in questione, ma dalla specifica destinazione, impressa dal Comune di Longiano, di tali spazi ad "aree di raccolta dei rifiuti».

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la decisione impugnata omesso l'esame circa il fatto, da ritenersi decisivo, che le aree occupate dai cassonetti per la spazzatura fossero state previamente destinate dal Comune di Longiano ad aree di raccolta dei rifiuti, con esclusione di ogni altra diversa utilizzazione.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Parte ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della decisione impugnata, del fatto che non potesse ipotizzarsi sottrazione di aree all'uso pubblico con riferimento a quelle occupate dai cassonetti adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in ragione del fatto che la destinazione di dette aree a tale finalità era avvenuta da parte del Comune medesimo nell'ambito dell'espletamento di un servizio, quello appunto di raccolta dei rifiuti, rispondente a pubblico interesse.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, perché la decisione impugnata non ha affatto omesso la valutazione di detto fatto, ma semplicemente lo ha ritenuto ininfluente ai fini dell'invocata, da parte della contribuente, inapplicabilità della TOSAP e ciò nell'ambito di una valutazione, da parte della sentenza impugnata, dell'occupazione come presupposto d'imposta in senso oggettivo.

Questa Corte ha già avuto occasione di recente di affermare, in controversia analoga tra le stesse parti riferita all'anno d'imposta 2004 (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11883) la correttezza di detta statuizione, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell'intervento appaltato ed in quanto «l'occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell'ipotesi di cui all'art. 49, lett. e) del d. lgs. n. 507/1993», norma di stretta interpretazione, «che subordina l'esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio» (in termini analoghi cfr. Cass. sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11175), ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.

D'altronde, la dedotta mancanza di un interesse economico della ricorrente in ragione della destinazione a pubblico servizio non è compatibile con la natura lucrativa dell'attività d'impresa svolta dalla ricorrente medesima.

Ne consegue la legittimità della decisione impugnata che, in conformità ai precedenti di questa Corte richiamati dalla CTR (Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 5, 27 settembre 2017, n. 22490), ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l'utilizzazione.

Il primo motivo deve quindi ritenersi manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo.

Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l'intimato Comune, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1400,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale